



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato FRAGNI Enrico (id FSI 101586)

Con segnalazione del 29 dicembre 2017 veniva riferito dall'Arbitro del “XXVI Torneo Città di Montecatini Terme” BIAGINI Leonardo (A.R.) che:

“Il giocatore Fragni Enrico durante la manifestazione, con particolare riferimento ai turni 4 e 5, ha tenuto un comportamento irritante e fastidioso nei confronti degli avversari, lamentandosi varie volte senza motivo o per motivi futili: una bibita tenuta vicino alla scacchiera dall’avversario che non arrecava alcun fastidio, un avversario che gira tra le mani un pezzo senza far alcun rumore o movimento che possa arrecare fastidio, proteste riguardo alla notazione rilevatesi immotivate ed altre simili. In riferimento al quinto turno, quando l’avversario a fine partita è andato gentilmente a consegnare al signor Fragni la copia del suo formulario dimenticata sul tavolo, questi gli ha risposto offendendolo, pronunciando le testuali parole: “ma vaffanculo”. I giocatori suoi avversari nonché i giocatori delle scacchiere a fianco erano visibilmente irritati e infastiditi da questi suoi comportamenti”.

Non perveniva nota alcuna da parte dell'incolpato.

L'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:

“... i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”.

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che:

“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”.

Inoltre, l'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, nel definire i principi informatori della Giustizia Sportiva stabilisce che:

“i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva...”.

L'articolo 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

“1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. 2. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. 3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo. E' comunque esclusa ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto non sia compiuto da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, nel qual caso alla società si applica la sanzione della deplorazione”.

L'articolo 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina prevede le sanzioni dell'ammonizione, della deplorazione e, in caso di recidiva, la sospensione da uno a sei mesi.

L'articolo 11.1 delle Regole FIDE degli scacchi dispone che:

“I giocatori non devono assumere comportamenti che portino discredito al gioco degli scacchi”.

La condotta tenuta da Fragni Enrico, non nuovo ad atteggiamenti simili, è sicuramente censurabile. In alcun modo è consentito innervosire gli avversari, meno che mai rivolgere loro parole offensive. In data 11/12/2015, il tesserato è già stato sanzionato con la sospensione per mesi due (si veda la decisione GSN/FSI 2015/33 – 11.12.2015 – Fragni Enrico, Di Biccari Giovanni).

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **sospensione dall'attività agonistica per mesi due** nei confronti del tesserato FRAGNI Enrico.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 18/1/2018

Il Giudice Sportivo Nazionale

Elia Mariano